



Promemoria sull'apertura degli istituti

1. Basi legali

Le basi legali sono costituite dalla legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM, RS 341) e dalla relativa ordinanza del 21 novembre 2007 (OPPM; RS 341.1). L'articolo 1 capoverso 3 lettera b OPPM prevede i seguenti requisiti in materia di disponibilità temporale:

Ogni gruppo abitativo offre la sua assistenza sull'arco di tutto l'anno e delle 24 ore.
--

2. Motivazione

L'UFG parte dal presupposto che i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti collocati in un istituto riconosciuto dall'UFG abbisognano di assistenza completa (clientela LPPM). La necessità del soggiorno stazionario deriva dall'incapacità dell'ambiente di provenienza di garantire lo sviluppo positivo del collocando. Le difficoltà della clientela LPPM implicano, perlomeno nella fase iniziale e stabilizzatrice, un'assistenza 24 ore su 24. Il collocamento dev'essere possibile in ogni momento (non soltanto p. es. all'inizio del trimestre scolastico).

3. Coinvolgimento dell'ambiente di provenienza

Il requisito dell'assistenza completa non mira in alcun modo a trattenere gli ospiti in istituto per 365 giorni l'anno. L'obiettivo di ogni educazione stazionaria consiste nel coinvolgere l'ambiente di provenienza nel lavoro istituzionale e nel mantenere tali contatti, rendendo possibile un progressivo reinserimento o distacco.

L'UFG appoggia pienamente tale approccio. Il reinserimento graduale nell'ambiente di provenienza andrebbe tuttavia fatto in funzione della situazione specifica e della pianificazione educativa. In nessun caso il programma settimanale e il piano di vacanze degli ospiti dovranno dipendere dalla pianificazione annuale dell'istituto.

Il soggiorno stazionario non deve subordinare le esigenze della clientela ai periodi di chiusura dell'istituto. La problematica si ripresenta quando l'istituto copre i fine settimane ricorrendo a un gruppo speciale che accoglie un numero limitato di ospiti rispetto al numero totale di posti.

Se, in base alle disposizioni delle autorità competenti, i bambini e gli adolescenti accolti in istituti trascorrono il fine settimana per lo più presso la famiglia di provenienza, l'UFG rimette in questione il riconoscimento di tali istituti in quanto forniscono le loro prestazioni solo per cinque giorni la settimana ed è dubbia la necessità di un'apertura sull'arco di tutto l'anno. In questi casi i Cantoni sono tenuti a esaminare, nel quadro della pianificazione e del controllo dell'offerta, la specializzazione dei singoli istituti a tale riguardo. Mantenere determinati orari di apertura al solo scopo di ricevere sussidi generando quindi costi inutili per soddisfare le condizioni di riconoscimento non è in linea con le intenzioni dell'UFG.

Requisiti formali (Direttive sui sussidi n. marg. 5.1)

Ogni gruppo abitativo è aperto 365 giorni l'anno e 24 ore su 24, eccezion fatta per le vacanze aziendali della durata massima di 14 giorni. Ciò significa tra l'altro che:

- l'ammissione diretta è possibile durante tutto l'anno;
- l'effettivo assegnato a ogni gruppo abitativo deve garantire una presenza educativa in loco 24 ore su 24 nonché la presenza di due educatori a partire da cinque bambini e adolescenti, in particolare nei momenti importanti dal punto di vista pedagogico, quali ad esempio mezzogiorno, doposcuola e sera (domenica sera inclusa);
- per il «gruppo abitativo socio-pedagogico stazionario» (gruppo di 6–10 ospiti, compresa l'assistenza successiva), l'UFG prevede un effettivo del 460 per cento, comprendente la direzione dell'istituto (quota corrispondente), il personale socio-educativo (compreso quello in formazione) e le guardie notturne, ma esclusi gli stagisti. In casi motivati, tale effettivo può essere ridotto del 60 per cento al massimo. Questa deroga non può essere fatta valere negli orari di chiusura, il che significa che in casi motivati l'istituto deve dimostrare che, nonostante il personale ridotto, è in grado di soddisfare, grazie alle sinergie con altri gruppi, le condizioni che offre negli orari di apertura. Gli istituti più piccoli ricevono un supplemento del 100 per cento vista l'assenza di sinergie con altri gruppi abitativi all'interno dell'istituto stesso. In tali istituti l'effettivo del personale non può dunque essere ridotto;
- nei fine settimana o durante le vacanze, gli ospiti di diversi gruppi abitativi sussidiabili possono essere assistiti insieme nell'area comune, purché non occupino stanze già abitate e le dimensioni del gruppo non superino quelle di un normale gruppo abitativo dell'istituto. La presenza simultanea di due educatori dev'essere garantita a partire da cinque ospiti;
- durante le vacanze è garantito un servizio di picchetto, precisato nell'impostazione. Esiste un dispositivo di emergenza (tutti gli interessati sono a conoscenza del numero di telefono per le emergenze; all'occorrenza è possibile riammettere un ospite entro 3–5 ore).